



COMITATO DEI SINDACI

Deliberazione N° 21

del 19.06.2025

Oggetto: Approvazione rinnovo protocollo “Zeus”

L'anno 2025, il giorno 19 del mese di giugno, presso la Sala del Consiglio del Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori:

Cognome e nome	Comune	Qualifica
Persichini Silvia	Appignano	Assessore delegato
Cesca Massimo	Corridonia	Assessore delegato
D'Alessandro Francesca	Macerata	Vice Sindaco
Luchetti Fabrizio	Mogliano	Sindaco
Acciarresi Katia	Montecassiano	Assessore delegato
Santinelli Matteo	Petriolo	Sindaco
Romoli Mauro	Pollenza	Sindaco
Palmieri Camilla	Treia	Assessore delegato
Corona Romina	Urbisaglia	Assessore delegato

Presenti n. 9

Partecipa, inoltre, senza diritto di voto, Francesco Gagliardini Assessore del Comune di Appignano.

Funge da Segretario il Coordinatore d'Ambito, Francesco Prioglio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, D'Alessandro Francesca, in qualità di Vice Sindaco del Comune di Macerata.

IL COMITATO DEI SINDACI

Visto l'art. 8 del Decreto Legge n. 11/2009, convertito nella L. 38/2009, che ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'ammonimento per atti persecutori, prevedendo che *“fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-bis del codice penale, introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. Il Questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito (...)”*;

Preso atto dell'art. 3 del D.L. 93/2013, convertito nella L. 119/2013:

- che ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'ammonimento per violenza domestica, estendendo l'ambito di applicazione del provvedimento ai comportamenti riconducibili alle percosse e alle lesioni personali, prevedendo che *“nei casi in cui alle Forze dell'Ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che non debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli artt. 581 e 582 comma 2 del codice penale, nell'ambito della violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto”*;
- al comma 5 bis stabilisce che *“Quando il Questore procede all'ammonimento ai sensi dell'art. 8, D.L. 11/2009, convertito con modificazioni dalla L. 38/2009, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'art. 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere”*;

Visto altresì l'art. 5 del D.L. 93/2013:

- comma 1 nel quale si stabilisce che *“il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei Centri Antiviolenza e adotta, previa intesa in sede di*



Conferenza unificata ai sensi del D.L. 281/1997, un “Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, di seguito denominato “Piano”;

- comma 2 in cui si precisa che il “Piano” persegue l’obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio, ne individua le finalità, tra le quali rilevano in particolare quelle richiamate nella lettera a) e g):
 - *prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nelle soluzioni dei conflitti nei rapporti interpersonali;*
 - *promuovere lo sviluppo e l’attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;*
- comma 5 bis nella parte di cui si stabilisce che “quando il Questore procede all’ammonimento (...) informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio (...) finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere”, le Questure perseguono l’obiettivo di individuare Centri e/o Servizi specializzati, idonei ad attuare e garantire sul territorio adeguati e mirati interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica o di genere;

Considerato che:

- La D.G.R n. 1092 del 22.07.2024 “Criteri e modalità per l’utilizzo nel biennio 2024/2025 delle risorse statali (DPCM 16/11/2023- DPCM 23/11/2023) e regionali (L.R.32/2008) per le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella regione Marche”;
- Il Decreto del Dirigente del Settore Inclusione Sociale, Sistema Informativo e RUNTS n. 21 del 03.09.2024, la Regione Marche ha provveduto ad assegnare al Comune di Macerata in qualità di capofila dell’ATS n.15 di Macerata, per l’istituzione, il potenziamento e il funzionamento dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere nel territorio regionale;
- La Delibera n. 16 dell’11.09.2024 con la quale il Comitato dei Sindaci dell’ATS n.15 ha approvato le Schede programmatiche per l’utilizzo delle risorse per Centri antiviolenza, Case per donne vittime di violenza e CUAV - contributi statali 2024-2025, nelle quali si prevede che la quota di € 230.000,00 sia finalizzata al potenziamento delle attività del CUAV Marche e all’implementazione delle sedi provinciali attualmente operanti;

Considerato altresì che l’ATS 15, ha stipulato una convenzione con l’Associazione Temporanea di Scopo costituita da Polo9 Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (mandataria), On the Road Cooperativa Sociale (mandante), Il Faro Società Cooperativa Sociale (mandante), Labirinto Cooperativa Sociale (mandante), la quale, attraverso un processo di co-progettazione, gestisce il Servizio denominato ‘CUAV’, finalizzato all’implementazione e alla definizione di un Sistema Regionale di servizi dedicati agli uomini autori di violenza, con un centro previsto per ciascuna provincia della Regione Marche;

Analizzato l’allegato Protocollo “Zeus”, elaborato dalla Questura di Macerata, vidimato ed approvato dal Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e condivisa la necessità di procedere all’approvazione dello stesso;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. Approvare l’allegato Protocollo “Zeus” quale accordo di collaborazione tra il “Comune di Macerata, Ente Locale capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15” e la Questura.
2. Delegare il Sindaco del Comune di Macerata, Sandro Parcaroli, in qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci, a sottoscrivere il protocollo in oggetto con la Questura di Macerata e con le Questure marchigiane che ne faranno richiesta.
3. Dare incarico all’Ufficio comune di Ambito di provvedere agli atti amministrativi necessari per la gestione del Protocollo stesso.

Il Coordinatore
(Francesco Prioglio)

Il Presidente delegato
(Francesca D’Alessandro)



PROTOCOLLO D'INTESA

In materia di atti persecutori e violenza domestica

TRA

La Questura di _____, nella persona del Questore, Dirigente _____ di Pubblica Sicurezza Dott. _____

E

Il Comune di Macerata, Ente Locale capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15 (ATS 15), Sede legale Piazza della Libertà, 3 – 62100 Macerata, nella persona del Presidente del Comitato dei Sindaci, Sandro Parcaroli

PREMESSO CHE

- l'art. 8 del Decreto Legge n. 11/2009, convertito nella L. 38/2009, ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'ammonimento per atti persecutori, prevedendo che "fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-bis del codice penale, introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito (...)";
- l'art. 3 del D.L. 93/2013, convertito nella L. 119/2013, ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'ammonimento per violenza domestica, estendendo l'ambito di applicazione del provvedimento ai comportamenti riconducibili alle percosse e alle lesioni personali, prevedendo che "nei casi in cui alle Forze dell'Ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che non debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli artt. 581 e 582 comma 2 del codice penale, nell'ambito della violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto";
- l'art. 3, comma 5 bis del predetto D.L. 93/2013 stabilisce che "Quando il Questore procede all'ammonimento ai sensi dell'art. 8, D.L. 11/2009, convertito con modificazioni dalla L. 38/2009, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'art. 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere".
- l'art. 5, comma 1 del D.L. 93/2013 stabilisce che "il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei Centri Antiviolenza e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del D.L. 281/1997, un "Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano";
- l'art. 5, comma 2 del D.L. 93/2013, nel precisare che il "Piano" persegue l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio, ne individua le finalità, tra le quali rilevano in particolare, ai fini del presente Protocollo, quelle richiamate nella lettera a) e g):
 - prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;



- promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
- al fine di dare attuazione al sopra citato art. 3, comma 5 bis della L. 119/2013, nella parte di cui si stabilisce che “quando il Questore procede all'ammonimento (...) informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio (...) finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere”, la Questura di Macerata persegue l'obiettivo di individuare Centri e/o Servizi specializzati, idonei ad attuare e garantire sul territorio adeguati e mirati interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica o di genere;
- l'art. 1 della L. 168/2023 prevede il rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime e, in particolare, al comma 5-ter, sancisce che la misura possa essere revocata su istanza dell'ammonito non prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti;
- la DGR n. 1092 del 22.07.2024 “Criteri e modalità per l'utilizzo nel biennio 2024/2025 delle risorse statali (DPM 16.11.2023 – DPCM 23.11.2023) e regionali (L.R. 32/2008) prevede l'Ambito Territoriale Sociale 15 quale ente capofila a livello regionale del servizio CUAV (Centro per Uomini Autori di Violenza) Marche;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1871/175 del 20.12.2024, si è conclusa la fase di co-progettazione per la definizione e realizzazione di un Sistema regionale di servizi rivolti agli uomini autori di violenza, di seguito denominato CUAV Marche, (n. 5 Centri per Uomini Autori di Violenza – CUAV - uno per ogni provincia della Regione Marche) ed è stata all'uopo approvata e stipulata la Convenzione tra ATS 15 e l'Associazione Temporanea di Scopo costituita da Polo9 Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (mandataria), On the Road Cooperativa Sociale (mandante), Il Faro Società Cooperativa Sociale (mandante), Labirinto Cooperativa Sociale (mandante);
- all'interno del suddetto Sistema regionale, il CUAV Marche si sostanzia come di seguito definito:

PROVINCIA	RIFERIMENTI
Ancona P.zza della Repubblica 1/D	3295451204 - 3289469909 puntovoce@polo9.org
Pesaro Via Sirolo, 5	3421093007 dicotranoi@labirinto.coop
Macerata Via Roma, 158	3274613215 cam.macerata@ilfarosociale.it
Ascoli Piceno P.zza C. Rozzi 6, Folignano	3665638019 sportellouominiap@ontheroad.coop
Fermo Via P. Nenni 75, Lido Tre Archi	3332639748 sportellouomini@ontheroad.coop

- il suddetto Servizio appare idoneo ad essere individuato tra quelli attivi sul territorio ai quali l'autore di violenza domestica o di genere può rivolgersi allo scopo di intraprendere un percorso orientato all'acquisizione della consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse;
- la “Convenzione per la co-progettazione e definizione di un sistema regionale di servizi rivolti agli uomini autori di violenza (n. 5 centri per uomini autori di violenza – CUAV - uno per ogni provincia della Regione Marche) prevede un accordo interno tra contitolari per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2016/679, che determina:
 - le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 GDPR;

Tutto ciò considerato, le parti, come sopra individuate, convengono quanto segue:



Articolo 1

La Questura di Macerata fornirà ai destinatari dei provvedimenti di ammonimento del Questore, per atti persecutori e violenza domestica, i riferimenti del CUAV Marche, secondo le modalità operative indicate nel successivo articolo 2.

Articolo 2

La Questura di _____ si impegna ad informare per iscritto il soggetto ammonito, all'atto della notifica del provvedimento di ammonimento, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, a prendere contatto con il CUAV Marche della propria Provincia e presentare una richiesta di accesso al suddetto servizio.

L'ATS 15 si impegna a comunicare preventivamente alla Questura i giorni e gli orari di apertura del CUAV Marche per ricevere i soggetti ammoniti.

Articolo 3

La Questura di _____ si impegna ad informare la vittima sui Centri Antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della stessa, nonché a metterla in contatto con i suddetti Centri nel caso in cui essa ne faccia espressamente richiesta.

La Questura si impegna altresì a richiedere alla vittima il consenso ad essere contattata dal CUAV Marche perché le vengono fornite adeguate informazioni sull'accesso del suo partner o ex partner al CUAV sul contenuto e i limiti del programma da questi intrapreso, sui rischi di manipolazione che l'autore potrebbe agire nei suoi confronti e sull'eventuale interruzione anticipata del programma.

Articolo 4

L'ATS 15, per il tramite dei soggetti co-gestori del CUAV Marche, si impegna a comunicare con cadenza trimestrale alla Questura di _____, Divisione Polizia Anticrimine, Area misure di prevenzione personali, settore Ammonimenti, i dati degli ammoniti che si saranno presentati come da invito. Le modalità di trasmissione dei predetti dati sono contenute nell'allegato tecnico al presente Protocollo.

Articolo 5

L'adesione al percorso trattamentale proposto è rimessa alla volontarietà del soggetto ammonito di sottoporsi al programma.

Articolo 6

Il servizio di cui ai precedenti articoli viene fornito CUAV Marche a titolo gratuito, favorendo l'ampia divulgazione ed informazione ai soggetti ammoniti della possibilità di rivolgersi al predetto Centro per i fini individuati dal presente Protocollo.

Articolo 7

L'ATS 15, in quanto contitolare con i soggetti co-gestori del CUAV Marche del trattamento dei dati personali, come da Convenzione allegata al presente Protocollo, sarà tenuto all'applicazione degli obblighi posti a carico del responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare con riferimento alla salvaguardia e alla sicurezza dei dati personali trattati in base al principio di minimizzazione, si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come previste dall'art. 32 del suddetto Regolamento.

L'ATS 15, nell'attuazione delle attività e degli impegni previsti dal presente Protocollo d'Intesa, si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679".

I dati personali devono essere trattati secondo il principio di liceità, correttezza, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, mettendo in atto le adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello adeguato al rischio, come previsto dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

L'ATS 15 deve garantire la riservatezza dei dati personali trattati, nonché assicurare che i propri dipendenti e collaboratori si impegnino a rispettare la riservatezza e ricevano le istruzioni necessarie in materia di protezione dei dati a carattere personale.



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

L'ATS 15, nella gestione dei dati personali ricorrerà esclusivamente al soggetto sottoscrittore della "Convenzione per la co-progettazione e definizione di un sistema regionale di servizi rivolti agli uomini autori di violenza (n. 5 centri per uomini autori di violenza – CUAV - uno per ogni provincia della Regione Marche"; non è possibile il ricorso ad un altro soggetto nella gestione dei dati personali senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale della Questura di Macerata

Articolo 8

Il presente Protocollo d'Intesa avrà la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere modificato durante la durata dello stesso, previo accordo tra le parti e, salvo diverso avviso, rinnovato tacitamente per identico periodo allo scadere dello stesso.

Il presente Protocollo avrà la denominazione di Protocollo Zeus.

Articolo 9

All'attuazione del presente Protocollo i soggetti sottoscrittori provvedono con le risorse economiche, di personale e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

COMUNE DI MACERATA
Protocollo Interno N. 59134/2025 del 26-06-2025
Doc. Principale - Class. 7.15 - Copia Documento